



L'assistenza legale

Percorsi di integrazione nei Corridoi Umanitari

Riferimenti normativi sulle qualifiche e sulle procedure

- **Decreto legislativo 19 Novembre 2007, n. 251** *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale (modificato con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 e con decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*
- **Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25** *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato modificato (modificato con decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*
- **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142** *Attuazione delle direttive UE 2013/33 (norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), e 2013/32 (procedure comuni ai fini di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale) (modificato con decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

Chi è il rifugiato

- Il cittadino straniero il quale, per il **timore fondato** di essere perseguitato per **motivi** di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, **si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza** e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Chi è il beneficiario di protezione sussidiaria

- Il cittadino straniero che non **possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato** ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno** come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Accesso alla procedura

La domanda di protezione internazionale è **presentata personalmente** dal richiedente presso l'ufficio di **polizia di frontiera** all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso **l'ufficio della questura** competente in base al luogo di dimora del richiedente.

La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato.

Inizia l'istruttoria della domanda di protezione

Con la presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è **disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio**, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti per legge.

La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, **redige il verbale** delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui può già essere **allegata la documentazione prevista**.

Quali sono gli altri organi competenti nella procedura di protezione?

Questura territoriale

- L'ufficio immigrazione sezione 4° («profughi») svolge le fasi e le azioni amministrative della procedura (ricezione domande, rilascio permessi, rilevamento fotodattiloscopico, C3, etc)

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

- Ha il compito di svolgere l'audizione del richiedente protezione e decidere in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale

Il C3

La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige **il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale**, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

Accompagnamento del beneficiario

questura

- Compilazione C3

Commissione territoriale

- Audizione per il riconoscimento della protezione internazionale

In entrambi i casi il beneficiario va sostenuto ed accompagnato.
L'assistenza può essere svolta in due momenti differenti:

- 1. FASE PREPARATORIA**
- 2. FASE DI ASSISTENZA durante lo svolgimento**

Una volta che ha inizio l'accoglienza...

- Nella prospettiva di dover proseguire la procedura di Protezione avviata presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera, è necessario avviare una serie di azioni preliminari.
- **1. ascolto del beneficiario:** storia personale del richiedente.
- **2. raccolta documentazione**
- **3. indicazione dell'iter della domanda di protezione**

Ancora prima del colloquio

- E' importante **condividere con le altre figure professionali** che parteciperanno al colloquio le modalità di lavoro e gli obiettivi ed i ruoli di ciascuno (chi conduce il colloquio, come verbalizzare, se e come intervenire etc.)

La preparazione del colloquio

- Durante il colloquio personale si devono **raccogliere ed esaminare tutti i documenti e le informazioni disponibili**, allo scopo di predefinire quali aspetti saranno da approfondire nel corso dell'incontro ed in quelli successivi.
- Può essere opportuno **preparare l'ambiente**, avendo cura di strutturare le posizioni di coloro che parteciperanno al colloquio (operatore legale, psicologo, mediatore) assicurandosi che tra l'intervistatore ed il richiedente vi sia sempre un diretto contatto visivo.
- Il **colloquio può essere svolto anche in più riprese**, in base alla situazione che si viene a creare, al tipo di storia, alla vulnerabilità del beneficiario.

L'avvio del colloquio con il beneficiario

- E' opportuno **dedicare del tempo alla costruzione del rapporto**. Prima di arrivare alla vera e propria intervista, è infatti essenziale costruire e mantenere un rapporto con il richiedente, per poter raccogliere informazioni numerose ed accurate.
- Successivamente **l'operatore deve fornire al richiedente informazioni** riguardanti il ruolo dell'interprete e delle altre figure presenti al colloquio, l'obbligo di riservatezza, le ragioni del colloquio, il contenuto della domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria).

Elementi che possono emergere durante il colloquio

- Violenze subite
- atti di persecuzione
- problematiche di tipo sanitario (anche conseguenti le eventuali violenze)
- Fragilità legate alle ragioni della fuga e della partenza
- Esigenza di ricongiungersi con altri familiari presenti nel Paese di origine

Cosa fare quindi..

1. Valutare l'opportunità/necessità di avviare **percorsi di ulteriore assistenza specialistica** per sostenere il beneficiario.
2. Se questi **elementi** possono essere **collegati alle esigenze di protezione internazionale** occorre raccogliere materiale e documentazione utile da depositare presso la Commissione Territoriale che comprovi il nesso di causalità tra questi elementi e la richiesta di protezione.

Persecuzioni - 1

- atti di violenza fisica o psichica
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie
- rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria

Persecuzioni - 2

- azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nella clausola di esclusione ex art. 10
- atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia

Persecuzioni – 3

- Le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale

Motivi delle persecuzioni

- motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche

“è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”

Motivi di persecuzione: razza

- si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico.

Motivi di persecuzione: religione

include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.

Motivi di persecuzione: nazionalità

- non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.

Motivi di persecuzione: particolare gruppo sociale

è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, **si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;**

Motivi di persecuzione: opinione politica

- si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Danno grave

- la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Responsabili della persecuzione e del danno grave

- lo Stato
- i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio
- I soggetti non statuali, se i responsabili di cui sopra comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi

Sui soggetti che offrono protezione..

I partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, permangono tra i soggetti che avrebbero potuto offrire protezione al richiedente protezione ma il Dlgs 18/14 specifica che **la Commissione esaminatrice dovrà valutare che queste organizzazioni avessero realmente avuto la volontà e la capacità di offrire protezione e soprattutto in maniera effettiva e non temporanea.**

La relazione finale di accompagnamento

- Il lavoro svolto dall'operatore deve concludersi con una **relazione scritta**, da produrre in un tempo ragionevole, a cui **allegare eventuali altri documenti**, includere l'indicazione dell'ambito dell'attività svolte, così come delle conclusioni e raccomandazioni.

La Commissione Territoriale

- Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un **funzionario della carriera prefettizia**, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da **un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR** e dai **funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione**, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.

La composizione della Commissione prima e dopo il Decreto Minniti - Orlando

- Nella sua **precedente composizione** la Commissione Territoriale **costituiva un *unicum* in Europa** poiché limitava il rischio di una visione unilaterale delle questioni da affrontare e decidere nell'ambito della protezione internazionale.
- La nuova composizione, con l'introduzione delle figure dei funzionari ministeriali potrebbe pregiudicare questa caratteristica.

Esame della domanda

La Commissione territoriale **può omettere** l'audizione del richiedente quando ritiene di **avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato** in relazione agli elementi forniti dal richiedente ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

Esame prioritario della domanda

La Commissione territoriale **esamina in via prioritaria** la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata.

(...)

Di quale documentazione si parla?

- Il richiedente è tenuto a presentare, **unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili**, tutti *gli elementi* e la documentazione necessari a **motivare la medesima domanda**.
- *Gli elementi* che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e **tutta la documentazione in possesso del richiedente** in merito:
 1. alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento,
 2. identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Valutazione della domanda: il Paese di Origine

- Ciascuna domanda è esaminata alla **luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine** dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale o comunque acquisite dalla Commissione stessa.
- La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali.

Esercizio del potere istruttorio della Commissione

- Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, **la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.**
- La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, **può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche** dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.
- Se la Commissione non dispone una visita medica, **il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese** e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.

Credibilità esterna

La credibilità esterna è relativa alla **concordanza delle dichiarazioni con ciò che è possibile conoscere della realtà del Paese d'origine**, attraverso informazioni pertinenti ed aggiornate (per la Commissione: *Coi - Country of origin information*) che provengano da fonti affidabili ed imparziali.

Quando c'è un minore

Il **colloquio del minore si svolge** innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, **alla presenza del genitore** che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di sostegno.

In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.

Esame della domanda

E' effettuato su base individuale ed in particolare si valutano:

1. tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine
2. le dichiarazioni e la documentazione presentate dal richiedente
3. la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente

Esame della domanda

Ma è necessario verificare anche che:

- Le attività svolte dal richiedente non siano state volutamente fatte per creare le condizioni necessarie alla presentazione della domanda;
- In considerazione della domanda e dei documenti e delle dichiarazioni il richiedente avrebbe potuto fare ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino
- Le eventuali torture e violenze che il richiedente ha subito siano tali da presupporre che proseguirebbero salvo sussistano motivi per ritenere che non proseguiranno. In ogni caso occorre valutare i gravi motivi di carattere umanitario che impedirebbero il ritorno nel Paese di origine.

Esame della domanda: e se mancano le prove..

Le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere se la Commissione ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
- b) è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili, non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso

Il risk assessment

- nella fase conclusiva del colloquio, sulla base dei fatti accettati, la Commissione procede al *risk assessment*, ovvero alla valutazione del rischio che il richiedente correrebbe se tornasse nel Paese di origine, per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o della protezione umanitaria o, in caso negativo, per concludere la procedura con una decisione di rigetto.

Audizione del richiedente

Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi

Forma e contenuto della decisione

Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per **iscritto**.

La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da **motivazione di fatto e di diritto** e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.